

A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO
*Ufficio Previdenza, Contributi
e Affari Giuridici del Personale*

DETERMINAZIONE

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N 1759 del 27 OTT. 2025

OGGETTO: Concessione benefici ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011. Dipendente
Matricola n° 741140.

Servizio Finanziario

Ai sensi della L. R. 4.02.2002 n. 8 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta che, per l'impegno
assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 27 OTT. 2025

e fino al 10 NOV. 2025

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.

Dr. Antonio Iezzi

A.R.S.A.C.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale

Il Dirigente

VISTO:

- la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30 dicembre 2024 con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- il provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, con il quale il Direttore Generale ha prorogato al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n° 343 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- la determinazione n. 147 del 10 febbraio 2025 del dirigente del Settore Amministrativo con la quale ha conferito, fino al 31 dicembre 2025, al P. Agr. Mario Ciardullo l'incarico di Elevata Qualificazione n. 04 "Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale";

PRESO ATTO CHE il dipendente **Matricola n° 741140**, in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario Full Time, presso il Ce. D. A. n° 20 di Reggio Calabria di questa Azienda, con istanza scritta, acquisita al protocollo generale dell'Azienda in data 22 Settembre 2025 con il n° 14277, ha chiesto l'autorizzazione alla fruizione di GIORNI 30 di congedo per cure, di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 119/2011;

VISTO:

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 che stabilisce:
 - ❖ Comma 1, ... i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure, per un periodo non superiore a trenta giorni.
 - ❖ Comma 3, durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa”;

- il verbale dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico legale INPS di Reggio Calabria, rilasciato in data 16 marzo 2021, che riconosce al dipendente una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67 % e l'esonero da future visite di revisione;

PRESO ATTO CHE, il dipendente, unitamente all'istanza, ha presentato idonea certificazione medica dalla quale risulta la necessità di fruire di 30 giorni di permesso per sottoporsi a sedute di fisioterapia in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza del dipendente in argomento, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI PRENDERE ATTO della richiesta del dipendente **Matricola n° 741140**, in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario Full Time, presso il Ce. D. A. n° 20 di Reggio Calabria di questa Azienda;

DI RICONOSCERE al dipendente il diritto alla fruizione di 30 giorni all'anno di congedo per cure, art. 7 D.lgs. 119/2011 e di **CONSENTIRNE** la fruizione a decorrere dalla data della domanda (22 Settembre 2025);

DI EVIDENZIARE, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 119/2011 che i periodi di assenza per cure non rientrano nel periodo di comporta e che il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia;

DI PRECISARE che il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente, al Settore Amministrativo dell'Arsac e al responsabile della struttura presso cui presta servizio, le date e le modalità di fruizione

del congedo e, AL RIENTRO IN SERVIZIO DI DOCUMENTARE IN MANIERA IDONEA L'AVVENUTA SOTTOPOSIZIONE ALLE CURE;

DI FARE OBBLIGO al dipendente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni per le quali è stato concesso il congedo;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'*interessato* per il godimento del congedo retribuito concesso, all'*Ufficio Assistenza e Previdenza*, all'*Ufficio Disciplina*, all'*Ufficio Trattamento Economico*, al *Responsabile Ce.D.A. n° 20*, al *CED* e al *Responsabile Postazione Timbrature (Gianluca Abate)* per i provvedimenti di competenza;

DI RENDERE immediatamente esecutivo il presente provvedimento e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Titolare i.E.Q.
Previdenza, Contributi e
Affari Giuridici del Personale
(F.to P. Agr. Mario CIARDULLO)

Il Dirigente
Settore Amministrativo
(F.to Dott. Antonio LEUZZI)